CITTA' DI ASOLO

Città di Asolo

provincia di Treviso
C.F. C.F. 83001570262

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2013 e modificato con:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2020;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28/04/2022;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 03/04/2025.

Città di Asolo

provincia di Treviso
C.F. C.F. 83001570262

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.). Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall'articolo 1 del D. Lgs. 28 Settembre 1998, n° 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n° 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n° 191 e dalle successive modificazioni.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Asolo, alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata nella misura progressiva secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di seguito specificati:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
da 0 a 28.000	0,40
da 28.001 a 50.000	0,60
oltre 50.000	0,80

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 Giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3 bis

Soglia di esenzione

1. L'addizionale comunale prevista dall'art. 3 non è dovuta dai soggetti aventi un reddito complessivo imponibile ai fini dell'I.R.PE.F. inferiore o uguale ad € 10.000,00 annui.
2. Per i redditi superiori al suddetto limite di esenzione l'addizionale si calcola applicando al reddito complessivo imponibile ai fini dell'I.R.PE.F. l'aliquota determinata con l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 4

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 5

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 Settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 6

Efficacia

1. Il presente Regolamento, così come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. del 03.04.2025, entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n° 446, a decorrere dal 1° Gennaio 2025.